

La Corte di cassazione è intervenuta con ordinanza su un risarcimento del danno

# Compensi, negligenza neutra

## Il comportamento del legale non preclude la parcella

DI ADELAIDE CARAVAGLIOS

**D**iritto al compenso del professionista e responsabilità: la negligenza non può essere causa di mancato compenso. Lo ha chiarito la Cassazione nell'ordinanza n. 16342/2018, intervenendo sul ricorso di tre eredi, i quali avevano convenuto in giudizio il legale che aveva precedentemente difeso il proprio padre, poi deceduto, in una causa di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale, per chiederne la condanna. In particolare, affidandosi a tre motivi di censura, i ricorrenti lamentavano la negligenza nello svolgimento della prestazione non avendo l'avvocato provveduto a riassumere il giudizio di risarcimento danni nei termini indicati dal giudice. Secondo i giudici della III sezione civile, però, il ricorso appariva inammissibile non cogliendo «la ratio sottostante alla decisione impugnata» che, viceversa, appariva «del tutto congrua e completa»: «il fatto che il diritto a ulteriori somme si sia prescritto per inattività processuale determinata a causa dell'inerzia del professionista, non significa che l'azione intentata per farlo valere fosse fondata in tutti i suoi presupposti». L'accertamento della responsabilità del legale per avere fatto maturare il termine di prescrizione – spiegano sul punto – presuppone che venga individuata non solo la condotta che si assume essere stata negligente, «ma anche il danno che ne è derivato come conseguenza della condotta, in quanto nell'azione civile di risarcimento del danno l'affermazione della responsabilità non può essere disgiunta dall'accertamento della determinazione di un effettivo danno». Ora, la prestazione di un avvocato, continuano, si configura come obbligazione di mezzi: il che significa che il cliente che recede dal contratto d'opera è comunque tenuto al compenso per l'opera svolta, «indipendentemente dall'utilità che ne sia derivata», salvo espressa deroga da parte dei contraenti. Nel caso di specie, tuttavia, non poteva ravvisarsi «un'automatica perdita del diritto al compenso» non essendo stata dimostrata la sussistenza di una condotta negligente causativa di un effettivo danno. Così argomentando gli eremellini hanno condannato i ricorrenti anche al pagamento delle spese di giudizio.

L'ordinanza sul sito [www.italiaonline.it/docio7](http://www.italiaonline.it/docio7)

### Diabete, il medico decide il rinnovo della patente

In caso di particolari malattie invalidanti spetta alla commissione medica locale valutare caso per caso la durata dell'eventuale rinnovo della licenza di guida. Con possibilità di derogare ai paletti temporali fissati dall'art. 126 del codice stradale. Lo ha chiarito il Tar Friuli-Venezia Giulia, sez. I, con la sentenza n. 188 dell'8 giugno 2018. Un autista settantenne ha proposto censure contro il provvedimento di rinnovo solo annuale della sua licenza di guida, ma senza successo. A causa della sua malattia la commissione medica locale, infatti, ai sensi dell'art. 119 del codice stradale, ha legittimamente scelto di adottare il rinnovo per un arco temporale limitato. Di un solo anno al posto dell'ordinario triennio previsto teoricamente per le persone ultrasessantenni in buona salute. Dunque nessuna censura può essere evidenziata nella decisione dei sanitari della commissione medica locale che per evitare pericoli alla circolazione e alla sicurezza delle persone sono specificamente autorizzati dal codice stradale a determinare discrezionalmente la durata del rinnovo della patente per le persone affette da malattie invalidanti come il diabete.

Stefano Manzelli

### Da eliminare il manufatto che disturba la viabilità

Spetta al sindaco ordinare la rimozione di un cancello posizionato da un privato a margine della sua proprietà ma interferente con l'uso pubblico della strada comunale. E non importa se nel frattempo l'interessato abbia avviato anche un'azione di carattere civilistico per dimostrare l'avvenuta sdemanializzazione di quel tratto di strada. Lo ha chiarito il Consiglio di stato, sez. V, con la sentenza n. 3725 del 18 giugno 2018. Il sindaco di un piccolo borgo della Calabria ha ordinato ad un cittadino di rimuovere un cancello di ferro che limitava la circolazione sulla strada comunale. Contro questa ordinanza l'interessato ha proposto censure ai giudici amministrativi ma senza successo. E contemporaneamente ha avviato anche una causa di carattere civile per ottenere il riconoscimento dell'avvenuta sdemanializzazione della strada in oggetto. A parere dei giudici di palazzo Spada questa azione civile non interferisce con la conclusione del giudizio amministrativo. Siccome la strada appartiene al demanio pubblico il sindaco ha giustamente attivato un'azione di tutela finalizzata ad evitare che le condotte del privato possano limitare l'uso pubblico della strada.

Stefano Manzelli

TRIBUTARIO/LA PACE FISCALE ACCOMPAGNATA DA UN ALLEGGERIMENTO DELLE LEGGI

## Una task force per ripulire le norme esistenti

Chiarezza e semplificazione sono condizioni indispensabili per un nuovo sistema tributario. Ed è necessaria una ricognizione delle norme ancora di dubbia interpretazione. Ci prepariamo ad affrontare un nuovo sistema tributario che, secondo le idee del governo Conte, dovrebbe essere improntato alla «pace fiscale». Una «pace», tra gli uffici del fisco e i contribuenti, la quale – tuttavia – non può passare solo dall'ennesima definizione agevolata delle controversie e dalla riduzione del prelievo fiscale attraverso l'applicazione della flat tax o dual tax. Deve essere necessariamente accompagnata anche da una vera semplificazione degli adempimenti tributari e dalla chiarezza delle norme.

**Dovrebbe essere proprio la certezza del diritto il punto fondamentale di questa nuova riforma.** Si tratta di una condizione indispensabile, specialmente se, attraverso la tax compliance e l'incremento dell'adesione spontanea, si vuole ridurre l'evasione ed aumentare la crescita del Paese. La confusione normativa che ormai da decenni caratterizza il campo tributario, infatti, costituisce un ostacolo alla corretta applicazione delle regole fiscali o, quantomeno, rappresenta l'alibi per gli evasori. In ogni caso tiene certamente lontani gli investitori esteri e costituisce sempre una zona grigia nella quale evasione ed illegalità, di qualunque genere, si annidano facilmente. Ed allora, ben venga qualunque novità che si muova in una nuova direzione.

Ma la normativa tributaria, spesso incomprensibile, confusa e sconcertata, che «nuoce gravemente» al rapporto di fiducia tra fisco e cittadini e al pagamento spontaneo

dei tributi, deve necessariamente cambiare.

**Abbiamo troppe norme ambigue, per le quali l'interpretazione è indispensabile.** Il problema, tuttavia, è che, mancando interpretazioni autentiche del legislatore, è lo stesso ente impositore che interviene. Un'attività certamente meritoria ed importante, perchè nella maggior parte dei casi permette di applicare la norma subito dopo la sua emanazione. Qualche volta (fortunatamente non sempre), però, specialmente nei casi di maggiore difficoltà interpretativa, le interpretazioni risultano eccessivamente orientate verso la soluzione più favorevole all'Erario, probabilmente allo scopo di mettere al riparo i funzionari da possibili responsabilità nei confronti degli organi superiori o, addirittura, della Corte dei conti.

**La conseguenza è che in questi casi la giustizia sostanziale** risulta troppo distante da quella formale includendo nel concetto di evasione alcuni episodi in cui il contribuente è colpevole solo di avere applicato male una disposizione senza avere sottratto alcun tributo alla collettività.

Molte di queste disposizioni interpretate in maniera cautelativa vengono segnalate al Garante del contribuente il quale, «attivando l'autotutela», cerca di aggiustare il tiro tentando di convincere gli uffici ad adottare soluzioni più coerenti con il principio di capacità contributiva previsto dall'articolo 53 della Costituzione e con quelli di affidamento e buona fede previsti dall'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente. Ma con i poteri estremamente limitati concessi dall'articolo 13 della legge 212/2000,

i risultati sono scarsi.

**Anche il contenzioso tributario spesso non fa giustizia.** Si costringe il contribuente a fare ricorso in Commissione tributaria, a pagare il contributo unificato, a soggiacere al pagamento dell'imposta graduale in pendenza del giudizio e a sostenere un lungo e costoso contenzioso, aspettando il giudizio della Corte di cassazione.

A questo punto è chiaro che la «pace fiscale» deve passare anche da una consistente «pulizia» delle norme esistenti. Ed a tal fine, sarebbe molto utile fare una vera e propria ricognizione delle disposizioni che creano maggiori problemi, magari attraverso l'istituzione di una apposita commissione composta da rappresentanti dell'amministrazione finanziaria, da professionisti e da altri esperti (e, perchè no, anche dei Garanti dei contribuenti), al fine di prendere in esame tutte le norme di difficilissima lettura, trovando una soluzione in via amministrativa, ovvero, se del caso, proponendo al legislatore un intervento interpretativo.

**Azzerare i dubbi interpretativi, trovare soluzioni condivise,** prospettare modifiche normative in linea con le disposizioni della nostra Costituzione, far diventare lo Statuto dei diritti del contribuente un impianto normativo da applicare seriamente e senza esitazioni, dovrebbe essere la base di partenza del nuovo sistema tributario che rappresenta uno degli obiettivi più significativi della nuova compagine politica.

Salvatore Forastieri, garante del contribuente per la Sicilia

© Riproduzione riservata